

# Azienda Speciale Territoriale per i Servizi alla Persona Pedemontana Sociale Ambito territoriale del Comune di SALA BAGANZA

## BANDO DI CONCORSO

### PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DESTINATI A NUCLEI CON PRESENZA DI ANZIANI

(Legge regionale 8 Agosto 2001 n° 24 e successive modificazioni ed integrazioni, Delibera di C.R. n° 15 del 9/6/2015, Regolamento comunale per le assegnazioni di alloggi ERP approvato con delibera di C.C. n. 50 del 22/11/2010, Deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 22/2/2016).

Il presente bando è indetto per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Sala Baganza siti in Sala Baganza - Piazza Gramsci n° 8, destinati a nuclei con presenza di anziani, nel periodo di efficacia della graduatoria. Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 8 agosto 2001 n° 24 e s.m.i., del vigente Regolamento comunale per le assegnazioni, della Deliberazione di Giunta comunale n° 24 del 22/2/2016, con atto n. 97 del 19/4/2016 dell'Azienda Pedemontana Sociale viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Sala Baganza siti in Sala Baganza - Piazza Gramsci n° 8, fatti salvi gli alloggi riservati per i particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda all'Azienda Pedemontana Sociale - ambito comunale di Sala Baganza, su apposito modulo, entro e non oltre il giorno 10/6/2016 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato di 30 giorni.

#### 1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell' art. 15 della Legge regionale 24/2001 e s.m.i., delle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 327/2002 e n. 395/2002, dell'art. 27 comma 1 lett. D) della Legge n.189 del 30/07/2002, della delibera di Giunta Regionale n. 468 dell'11/04/2007, delle determinazioni n. 7436 del 30/07/2009 e n. 8851 del 10/09/2009 del Responsabile del Servizio Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna e della delibera di C.R. n. 15 del 9/6/2015, possono partecipare al presente concorso:

- i nuclei familiari composti da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (come di seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa;

- i nuclei familiari con presenza di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda

in possesso dei seguenti requisiti:

#### A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- il cittadino italiano;
- il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
- il familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art.19, del D. Lgs. 19 novembre del 2007, n. 30;
- il titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n.251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- il cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

#### B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

Sono richiesti entrambi i seguenti requisiti:

- avere residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- avere residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Sala Baganza (PR);

Il richiedente iscritto all'AIRE:

- può fare domanda, purché dimostri la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi;
- entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione, prevista all'art. 5, comma 7 L.R. n. 24/2001 e s.m.i.

#### C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

C.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 LUGLIO 1975.

#### Non preclude l'assegnazione:

- la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo, ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso all'alloggio ERP, qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulta almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

#### D) NUCLEI TITOLARI DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI, O NELLA CONDIZIONE DI OCCUPANTI ABUSIVI O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI DECADENZA

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della legge n. 560/1993 oppure di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

D.3) I componenti il nucleo avente diritto non possono essere occupanti abusivi di un alloggio E.R.P. e comunque non possono fare domanda per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio dell'alloggio ERP occupato abusivamente.

D.4) I componenti il nucleo avente diritto sono inibiti alla presentazione della domanda di accesso all'ERP entro 2 anni dalla pronuncia del provvedimento di decadenza per i casi di cui al comma 1 lettere a),b),c),d),h bis),h ter) della L.R. 24/2001 e s.m.i. e comunque, nei casi di inadempimento nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga.

#### E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) nel seguente modo:

E.1) Il valore ISE del nucleo richiedente non deve superare € 34.308,60. Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo non deve essere superiore a € 35.000,00, al lordo della franchigia pari ad € 15.493,71, prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/2000;

E.1.2) Il patrimonio mobiliare dei nuclei, in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 68%, deve essere aumentato del 30%, equivalenti a € 45.500,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98, come modificato dal D.Lgs 130/2000, ossia di € 15.493,71;

E.2) Valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 17.154,30;

E.2.1) Per i nuclei familiari monoreddito esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%;

E.2.2) Per i nuclei familiari con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ad anni 65, il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%;

E.2.3) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare è diminuito del 20%.

Le condizioni E.2.1, E.2.2 ed E.2.3 non sono tra loro cumulabili.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, anche da parte degli altri soggetti indicati nella domanda di assegnazione alloggio.

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L. R. 8 Agosto 2001 n° 24 e s.m.i.

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legato da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notoriata.

- i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti di cui alle lettere A), B), C), D), E), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

#### 2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGIO

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata unicamente sul modulo predisposto dall' ACER di PARMA per conto dell'Azienda Pedemontana Sociale ambito comunale di Sala Baganza e presentata a partire dal giorno 11/5/2016 con scadenza alle ore 12,00 del giorno 10/6/2016.

Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della L.R. 24/2011 e dal vigente Regolamento comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal DPR 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal Regolamento comunale per le assegnazioni e alle condizioni soggettive e oggettive, il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo Regolamento comunale.

Con la firma apposta in calce alla domanda, il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi in una o più delle condizioni soggettive e oggettive indicate, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, l'idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso. In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare, nei modi e agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1) del presente bando. Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001, come modificata con DPCM n° 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159", salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art 5 del vigente Regolamento comunale per le assegnazioni:

A	Condizioni oggettive:	PUNTI
A-1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno un anno dalla data di apertura del bando, dovute alla presenza di una delle seguenti condizioni:	
A-1.1	Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni.	6
A-1.2	Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Ente Locale o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994 n. 7.	6
A-1.3	Coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti:	1
A-1.4	Abitazione in alloggio sovrappollato:	
	<input type="checkbox"/> due persone residenti in alloggio composto da un unico vano	1
	<input type="checkbox"/> tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50	1
	<input type="checkbox"/> quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50	1
	<input type="checkbox"/> cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,50 e mq. 78	1
	<input type="checkbox"/> sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78	1
	<input type="checkbox"/> sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,01 e mq. 90	1
	<input type="checkbox"/> otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,01 e mq. 90	1
La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali o di quelli interni.		
A-1.5	Abitazione in alloggio:	

# Azienda Speciale Territoriale per i Servizi alla Persona Pedemontana Sociale

## Ambito territoriale del Comune di SALA BAGANZA

# BANDO DI CONCORSO

## PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DESTINATI A NUCLEI CON PRESENZA DI ANZIANI

	<input type="checkbox"/> in condizioni di antigiocità da certificarsi da parte dell'Autorità competente	2
	<input type="checkbox"/> privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente	4
A-1.6	Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di deficit motorio cronico permanente.	3
A-2	<i>Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologata dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo che gli inadempimenti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico, oppure abbiano un reddito mensile pro-capite, detratti i costi di locazione, inferiori al minimo vitale stabilito annualmente dal Comune, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994 n° 7. Il punteggio attribuibile è il seguente:</i>	
A-2.1	in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando	6
A-2.2	per le scadenze successive	4
Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio.		
A-3	Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologata dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo che gli inadempimenti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n° 7	8
Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno un anno dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.		
A-4	Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando	4
Le condizioni A-1.1, A-1.2, A-2, A-3 e A-4 non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3, A-1.4 e A-1.5. Non sono inoltre cumulabili i punteggi dei subparagrafi.		
A-5	Richiedente in condizioni di pendolarità con distanza fra il Comune di residenza e quello dell'attività lavorativa di oltre 25 Km	1
A-6	Richiedente con status giuridico acquisito di rifugiato ovvero di protezione umanitaria ovvero di protezione sussidiaria	
<b>B Condizioni soggettive:</b>		
		<b>PUNTI</b>
B-1	Nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre.	2
B-2	Nucleo familiare richiedente composto da persona che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenti handicappati (come in seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa.	3
B-3	Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 75 anni alla data di presentazione della domanda.	4
B-4	Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di deficit. Ai fini di questo Regolamento si considera portatore di deficit il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporta:	
	<input type="checkbox"/> una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%	2
	<input type="checkbox"/> una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta, ai sensi dell'art.7 della L.R. 12 Marzo 2003 n. 2 o ancora, se minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative.	4
B-5	Nucleo familiare richiedente con valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e determinato secondo le modalità della delibera del Consiglio Regionale n.327 12/2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso.	2
B-6	Nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data.	2
Il punteggio è attribuibile qualora i suddetti nuclei familiari siano privi di propria abitazione o versino in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-11).		
Per i nuclei familiari di futura costituzione il possesso della condizione, comprese le condizioni abitative dianzi descritte, deve essere verificato alla data di assegnazione.		
B-7	Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9).	2
La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda. Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18°anno di età da parte dell/minore/i.		
B-8	Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della L.R. 21 febbraio 1990, n.14.	3
B-9	Richiedente che abiti in un alloggio il cui canone di locazione incida sul valore ISEE, determinato secondo le modalità della delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/2/2002, del nucleo familiare secondo le sottoripartite percentuali:	
	<input type="checkbox"/> incida fra il 50% e 70%	1
	<input type="checkbox"/> incida fra il 71% e 100%	2
	<input type="checkbox"/> incida in misura superiore al 100%	3
Il punteggio è attribuibile soltanto nel caso in cui il richiedente sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato. Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro le diverse ipotesi di cui alla condizione B-4.		
<b>C Condizioni aggiuntive:</b>		<b>PUNTI</b>
C-1 Anzianità di residenza sul territorio comunale		
C-1.1	Richiedente con residenza sul territorio comunale da 5 a 10 anni	1
C-1.2	Richiedente con residenza sul territorio comunale da 11 a 20 anni	2
C-1.3	Richiedente con residenza sul territorio comunale da oltre 20 anni	3

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoitivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a

condizione che la richiesta degli interessati pervenga all'ACER di PARMA entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda.

Ai sensi del primo comma dell'art. 25 della L. 18 agosto 1978 n. 497 e successive modificazioni e integrazioni, il personale militare di carriera, che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede, avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

### 3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande di assegnazione relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovranno essere consegnate entro il termine interogabile del giorno 10/6/2016, al funzionario di Acer Parma presente presso lo sportello sociale del Comune di Sala Baganza dalle ore 8,30 alle ore 10,30 nelle giornate di venerdì 13, 20 e 27 maggio e 10 giugno oppure direttamente presso la sede di ACER PARMA in Vicolo Grossardi n. 16/a a Parma, **previo appuntamento chiamando il n. di tel. 0521 215254.**

Le domande potranno anche essere spedite tramite raccomandata A.R. all'ACER PARMA in Vicolo Grossardi n. 16/a 43125 Parma.

I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 10/7/2016.

L'Azienda Casa Emilia-Romagna non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali. Le domande presentate oltre la data di scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso. Sono altresì escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, l'Acer di Parma provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti, entro 30 giorni dalla scadenza del bando.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

### 4. RICORSI

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per le assegnazioni. Il ricorso va inoltrato all'ACER di Parma.

2. La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria redige la graduatoria definitiva previa effettuazione in seduta pubblica dei sorteggi per i concorrenti collocati a parità di punteggio.

3. E' facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempirli nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.

4. E' altresì facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.

5. I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà scelta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risultasse diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

6. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e verrà pubblicata on-line all'Albo Pretorio del Comune di SALA BAGANZA (PR).

7. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell'emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale ai sensi del regolamento comunale.

### 5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui sopra. La Commissione di cui all'art. 7 del regolamento comunale, verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli art. 12 e 13 del regolamento comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 8 Agosto 2001, n. 24 e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 395/2002.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196 del 30/6/2006, il concorrente rilascia consenso scritto al trattamento dei dati personali in favore dell'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma - Vicolo Grossardi n°16/a, soggetto gestore degli alloggi incaricato tramite concessione stipulata con l'Azienda Pedemontana Sociale in data 14/12/2009 per le funzioni in materia di politiche abitative.

COLLECCHIO, 28/4/2016

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona  
PEDEMONTANA SOCIALE  
Il Direttore Generale  
Dott. Adriano Temporini